

Comune di Pescate

Provincia di Lecco

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 24.03.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

OGGETTO : PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue addi ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:30

Nell'apposita sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

L'Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA con funzioni consultive, referenti, di assistenza il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Risultano:

| N. | Cognome e Nome | Qualifica | Presente | Assente |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | DE CAPITANI DANTE | SINDACO | Si | No |
| 2 | NARDO FRANCESCO | CONSIGLIERE | Si | No |
| 3 | LOMBARDI MIRIAM | VICE SINDACO | Si | No |
| 4 | TAGLIAFERRI ENZO | CONSIGLIERE | Si | No |
| 5 | SPADAROTTO IVAN | CONSIGLIERE | Si | No |
| 6 | VALSECCHI ELIO | CONSIGLIERE | Si | No |
| 7 | ALDEGHI CARLO | CONSIGLIERE | No | Si |
| 8 | BORGHETTI FAUSTO | CONSIGLIERE | Si | No |
| 9 | TORCHIO MARTINA | CONSIGLIERE | Si | No |
| 10 | MEGNA CINZIA | CONSIGLIERE | Si | No |
| 11 | LIBRIZZI VITTORIO | CONSIGLIERE | No | Si |

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – APPROVAZIONE.

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e spiega che nell'odierna seduta consiliare il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe, per l'anno 2022, ai fini della tassa sui rifiuti (TARI), le cui scadenze di pagamento risultano così determinate: acconto entro il 15 Ottobre 2022; saldo entro il 15 Dicembre 2022. Il Sindaco prosegue spiegando che il documento del Pef deve essere costruito prevedendo la copertura al 100% delle spese del servizio, motivo per il quale non è possibile calmierare le tariffe, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui la normativa consente, ad alcune categorie di privati, di non rivolgersi al soggetto pubblico per lo smaltimento, con un inevitabile riduzione di gettito per il Comune. Il Sindaco dà lettura delle tariffe riportate nel documento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regolerà anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’MTR-2 considererà i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022. Le tariffe determinate per l'anno 2023 sono pianificate con la possibilità di un aggiornamento se si verificheranno delle particolari condizioni. Il PEF pluriennale verrà aggiornato, come previsto dall'Autorità, per il biennio 2024 e 2025;

RICORDATO che nella Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui al sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO ai sensi del sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019 l'attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

DATO ATTO che:

- l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana, SILEA SPA ha trasmesso il piano economico finanziario per l'anno 2022 per la parte di competenza (prot. 10349 del 15/12/2021) e la relativa relazione (prot. 711 del 27/01/2022);
- il Comune ha proceduto, dopo aver eseguito le verifiche di correttezza, completezza e congruità, ad integrare il documento anzidetto con i dati di sua competenza a mezzo di società incaricata Cooperativa "La Ringhiera Cooperativa Sociale", come da determina dell'area finanziaria n. 222 del 04/11/2021;
- l'attività di validazione del PEF è stata effettuata dal revisore dei conti Dott. Flavio Staffa;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,

n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, con riferimento agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158"* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTO altresì l'art. 1, comma 653, della L. 147/2013 il quale stabilisce che *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

DATO ATTO che il fabbisogno standard di ciascun comune è il costo ipotetico del servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base delle nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) istituita dall'art.1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 del Comune di Pescate ammonta a € 25,66 €/Kg., e che l'importo del costo effettivo in €/Kg. riportato nel PEF è di 22,64 ben inferiore all'importo sopra indicato;

PRESO ATTO che il parametro di controllo di ARERA per il contenimento delle crescite tariffarie (limite alla crescita), calcolato rapportando il totale delle entrate desumibili dal PEF del gestore del servizio relativo all'anno 2022, ovvero € 234.656,00 e quello relativo all'anno 2021, ovvero € 231.767,00, è pari a 1,0125;

ATTESO che tale parametro è conforme alle disposizioni ARERA, essendo lo stesso inferiore al limite alla crescita tariffaria, pari a 1,016, così come dettagliatamente specificato nella Relazione accompagnatoria al PEF, allegata alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO della delibera di ARERA del 18.01.2022 n. 15/2022/R/rif, in cui vengono indicati gli standard di qualità che i Comuni dovranno applicare dal 01.01.2023 per il servizio di gestione RSU e che a seguito di tale delibera il Comune ha provveduto ad una verifica puntuale della sua attuale situazione, indicando nello Schema 1 della predetta delibera la sua posizione attuale;

VISTA la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto:

1. **Allegato A)**: tabella PEF pluriennale, redatta secondo lo schema di cui all'appendice 1 MTR2;
2. **Allegato B)**: Relazione di accompagnamento, redatta secondo lo schema di cui all'appendice 2 MTR2, a cura del Soggetto Gestore (capitoli 2 e 3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (capitoli 1, 4 e 5), corredata dalle dichiarazioni di veridicità come da schema di cui all'appendice 3 del MTR2 sottoscritte dal gestore e dal Sindaco;
3. **Allegato C)**: Report di "Validazione PEF 2022" redatto dal revisore dei Conti Dott. Flavio Staffa;

DATO ATTO che il piano finanziario, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dal gestore del servizio, seguendo le linee previste dall'Autorità, espone un costo complessivo di euro 234.656,00, di cui parte variabile di € 129.823,00 e parte fissa di € 104.833,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad euro 238.346,00 di cui parte variabile di euro 132.434,51 e parte fissa di euro 105.911,49, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione Arera N. 2/2021- DRIF e comprensivi dei costi di riduzione per riciclo e compostaggio);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

TENUTO CONTO che le tariffe:

- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *"L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica"*;

RITENUTO:

- di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 *"metodo normalizzato"*, e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in

ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 56,08%;
 - Utenze non domestiche: 43,92%;
- di approvare gli importi unitari delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, come riportato nell'allegato E) Tariffe TARI 2022, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO OPPORTUNO, come previsto dall'art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, continuare a garantire agevolazioni ed esenzioni per le utenze domestiche disagiate;

RILEVATO che per la riduzione di cui al precedente punto si prevede un limite massimo di spesa di euro 1.800,00, finanziabile – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 1047/2013 – con mezzi propri di bilancio;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2020 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 17/06/2021;

RITENUTO altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- Acconto (calcolato sulla base del 50% di quanto dovuto per l'anno 2021): entro il 15 Ottobre 2022;
- Saldo calcolato con le tariffe relative al 2022 entro il 15 Dicembre 2022 a conguaglio;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RILEVATO che l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali al 31 Marzo 2022;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, per il quale: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

| | |
|------------------|-----|
| Presenti: | n.9 |
| Votanti: | n.9 |
| Voti favorevoli: | n.9 |
| Voti contrari: | n.0 |

Astenuti: n.0

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n.9

Votanti: n.9

Voti favorevoli: n.9

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.0

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** il PEF pluriennale e il PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022 e relativi allegati sotto le lettere **A), B) e C)** quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
3. **DI APPROVARE** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "*metodo normalizzato*", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati **nell'allegato D)** del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. **DI APPROVARE** la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 56,08%;
 - Utenze non domestiche: 43,92%.
5. **DI APPROVARE** gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato **nell'allegato E)** "Tariffe TARI 2022 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
6. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate:
 - consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - hanno effetto dal 01/01/2022.
7. **DI APPROVARE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI 2022:
 - Acconto (calcolato sulla base del 50% di quanto dovuto per l'anno 2021): entro il 15

Ottobre 2022;

- Saldo calcolato con le tariffe relative al 2022 entro il 15 Dicembre 2022 a congruaggio.
8. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia.
 9. **DI DARE ATTO** che il Comune di Pescate, dopo aver provveduto ad una verifica puntuale della propria situazione sulla base della delibera di ARERA del 18.01.2022 n. 15/2022/R/rif, in cui vengono indicati gli standard di qualità che i Comuni dovranno applicare dal 01.01.2023 per il servizio di gestione RSU, si colloca nello Schema 1 della predetta delibera.
 10. **DI CONTINUARE** a garantire le agevolazioni ed esenzioni tariffarie previste dall'art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti per le utenze domestiche disagiate e di dare atto che tali riduzioni tariffarie saranno finanziate con mezzi propri di bilancio.
 11. **DI TRASMETTERE** il PEF ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione.
 12. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente Deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.
 13. **DI INDIVIDUARE** quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell'Area Amministrativa Economico-Finanziaria.
 14. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
 15. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla voce "Provvedimenti", in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.
 16. **DI DICHIARARE**, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedersi con quanto deliberato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 18 Marzo 2022

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riva Rag. Luisella

Pescate, 18 Marzo 2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DE CAPITANI DANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 24.03.2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), il giorno _____, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
BERNINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA

=====